

TI_GERICHTE 33.2012.4 vom 10. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2012.4_d20111210

FR: TI_GERICHTE 33.2012.4 du 10 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 33.2012.4 del 10 dicembre 2011

Regeste

Rinuncia di sostanza. Figlio dona alla madre dei fondi la quale, proprietaria assoluta, ne può disporre liberamente e li dona ai nipoti. Anche se però non ne disponeva materialmente (ci abitava il figlio), ne era proprietaria e la donazione costituisce rinuncia di sostanza da computare nei redditi

Erwägungen

E. 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007). nel merito 2. Fondandosi sull' art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112 a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112 c Cost. fed. relativo all' aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l' entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l' art. 112 a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall' assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell' art. 112 c Cost. fed., i Cantoni provvedono all' aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell' assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all' AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). 3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell' AVS. L' importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto riguarda le spese

riconosciute, l' art. 10 cpv. 2 LPC prevede che: " Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti: a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale; b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.". Inoltre, giusta l' art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti: "

a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.". L' art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono: "c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;". Inoltre, dal 1° gennaio 2011 è stato aggiunto il cpv. 1bis: " In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se: a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.". 4. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° aprile 2011. La ricorrente ha invocato un errato computo della sostanza donata nel 1986 ai nipoti, rilevando che sì, ma solo formalmente, ella ne era proprietaria, poiché dal profilo materiale, invece, il figlio _____, che le ha donato nel 1973 la part. n. 1559 RFP di _____, in realtà ha continuato ad abitare quell'immobile. Pertanto, a suo dire non si può ritenere che l'assicurata abbia rinunciato alla sua sostanza immobiliare a favore dei due nipoti. 5. Con atto notarile del 21 maggio 1973 (doc. A5) _____ ha donato alla mamma RI 1 l'allora part. n. 1584/1585 RFP di _____. In seguito questo stesso fondo, intavolato come n. 1559 RFP, è stato donato il 10 novembre 1986 (doc. A6) dalla ricorrente ai nipoti minorenni _____, figli del proprio figlio _____, i quali hanno contestualmente costituito un diritto di abitazione e di usufrutto vita natural durante a favore dei propri genitori. A causa di un vizio formale, il 25 marzo 1987 (doc. A6) è stato aggiunto a questo atto notarile un ulteriore atto, avente sempre per oggetto la donazione della part. n. 1559 RFP di _____ con costituzione di un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante sempre per _____. Il 19 maggio 1988 (doc. 4) i coniugi _____ ed RI 1, comproprietari in parti uguali, hanno donato al figlio RA 1 il fondo n. 1384 RFP di _____, riservandosi un diritto di usufrutto e di abitazione vita natural durante. 6.

Prima di potere decidere compiutamente sul suo diritto alle prestazioni complementari, la Cassa cantonale di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili donati dalla ricorrente ai nipoti nel 1986 ed al figlio RA 1 nel 1988 (doc. 117). Con perizia del 20 settembre 2011 (doc. 118) l'Ufficio cantonale di stima ha fissato in Fr. 540'000.- il valore venale del mappale n. 1559 RFP di _____ e in Fr. 25'200.- il valore del reddito immobiliare nel 1986, ossia prima della sua alienazione. Lo stesso arch. _____ dell'Ufficio stima ha invece stabilito il 1° dicembre 2011 (doc. 122) il valore venale della part. n. 1384 RFP di _____ in Fr. 320'000.- ed in Fr. 10'800.- il valore del reddito immobiliare, stato nel 1988. Sulla scorta di questi dati, la Cassa di compensazione ha calcolato la sostanza alienata da computare all'assicurata nel 2011. Per la part. n. 1559, non essendoci stata una controprestazione adeguata alla donazione dell'immobile, l'amministrazione ha ripreso integralmente il valore venale di Fr. 540'000.- determinato dall'Ufficio stima e l'ha computato nella sostanza della ricorrente. Diverso il discorso per il fondo n. 1384, dato che dopo averlo donato al figlio l'assicurata, unitamente al marito comproprietario in ragione di un mezzo, si è costituita per sé e per il proprio coniuge un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante. La Cassa ha quindi verificato, a mezzo di uno specifico calcolo (doc. 124), se la costituzione di questi diritti personali fosse una controprestazione adeguata alla donazione dell'immobile stesso. La quota di comproprietà appartenente alla ricorrente è stata quindi capitalizzata, moltiplicando la sua quota di reddito (Fr. 5'400.-) per il fattore di capitalizzazione corrispondente alla sua età (13,15). Il risultato della capitalizzazione (Fr. 71'010.-) è stato sottratto alla somma della sua quota di comproprietà alienata (Fr. 160'000.-) con il valore venale dell'altro immobile donato (Fr. 540'000.-). Al totale sono stati dedotti Fr. 220'000.- di ammortamento ex art. 17a OPC-AVS/AI, per ottenere una sostanza residua di Fr. 408'990.- (Fr. 160'000.- + Fr. 540'000.- - Fr. 71'010.- - Fr. 220'000.-), riportata nel foglio di calcolo PC dell'assicurata. 7. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a). In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC). Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato

spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c). La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100). Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). 8. Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico. Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011). Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari. Con STFA dell'

E. 11

cpv. 1 lett. g LPC. La motivazione data dalla ricorrente al fine di non procedere in tal senso non può dunque essere tutelata, dato che la donazione operata a favore dei due nipoti va considerata alla stregua di una qualsiasi altra rinuncia di beni giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. 12. Da quanto esposto discende che la decisione su opposizione dell'amministrazione è corretta nell'applicazione del principio stesso del computo nei redditi di tutti i beni (sia quindi la part. n. 1384 sia la part. n. 1559 RFP di _____) a cui l'assicurata ha rinunciato e come tale deve dunque essere confermata. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.